Supplemento ordinario (Concorsi) alla «Gazzetta Ufficiale» n. 257 del 31 ottobre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 31 ottobre 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 22

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi speciali per esami, a complessivi cinquecentodiciassette posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e nella provincia autonoma di Trento.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale per esami, a ventuno posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a ventuno posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza de L'Aquila devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in L'Aquila.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 313

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza de L'Aquila

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a ventuno posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6102)

Concorso speciale per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Basilicata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Basilicata.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Potenza devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Potenza.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 317

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Potenza

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Basilicata.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6103)

Concorso speciale per esami, a cinquantasei posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le *nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia*, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso speciale, per esami, a cinquantasei posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Catanzaro devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Catanzaro.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 318

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Catanzaro.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . .
a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . .
c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a cinquantasei posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè
. . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6104)

Concorso speciale per esami, a quarantaquattro posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, *registro n.* 75 *Finanze, foglio n.* 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a quarantaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di *ammissione al concorso*.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Napoli devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma. della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Napoli.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 315

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Napoli

Il sottoscritto . . . . nato il. . . . .
a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . .
c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a quarantaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6105)

Concorso speciale per esami, a diciassette posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412:

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a diciassette posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Bologna devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del dimploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Bologna.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica: dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 308

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Bologna

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a diciassette posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6106)

Concorso speciale per esami, a otto posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412:

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a otto posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Trieste devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Trieste.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 307

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Trieste

Il sottoscritto . . . . nato il . . . .
a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . .
c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a otto posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6107)

Concorso speciale per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Roma devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Roma.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 312

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Roma

Il sottoscritto . . . . nato il. . . . .
a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . .
c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6108)

Concorso speciale per esami, a dieci posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412:

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la lègge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a dieci posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Genova devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Genova.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 303

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Genova

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a dieci posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6109)

Concorso speciale per esami, a quarantasei posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a quarantasei posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Milano devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Milano.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 304

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Milano

Il sottoscritto . . . . nato il . . . .
a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . .
c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a quarantasei posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6110)

Concorso speciale per esami, a ventitrè posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412:

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a ventitrè posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Ancona devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Ancona.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 311

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Ancona

Il sottoscritto . . . . nato il. . . . .
a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . .
c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a ventitrè posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6111)

Concorso speciale per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Cambobasso devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Campobasso.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 314

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Campobasso

Il sottoscritto . . . . nato il. . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di. . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6112)

Concorso speciale per esami, a quaranta posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a quaranta posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Torino devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Torino.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 302

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Torino

Il sottoscritto . . . . nato il. . . . .
a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . .
c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a quaranta posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè
. . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6113)

Concorso speciale per esami, a quarantasei posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412:

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a quarantasei posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Bari devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Bari.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 316

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Bari

Il sottoscritto . . . . nato il. . . . .
a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . .
c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a quarantasei posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6114)

Concorso speciale per esami, a diciotto posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a diciotto posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Cagliari devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumer servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Cagliari.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 320

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Cagliari

Il sottoscritto . . . . nato il. . . . .
a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . .
c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a diciotto posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette; per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data. . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di. . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6115)

Concorso speciale per esami, a trentotto posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a trentotto posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Palermo devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Palermo.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 319

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Palermo

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a trentotto posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6116)

Concorso speciale per esami, a cinquantatre posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a cinquantatrè posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado,

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è estèso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Firenze devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Firenze.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 309

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Firenze

Il sottoscritto . . . . nato il. . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a cinquantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6117)

Concorso speciale per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del 'personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412:

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non puo comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Perugia devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Perugia.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 310

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Perugia

Il sottoscritto . . . . nato il. . . . .
a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . .
c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di. . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6118)

Concorso speciale per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta e la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Aosta devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

I candidati devono, altresì, dichiarare se intendano sostenere la prova d'esame in lingua francese.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Le commissioni saranno inoltre integrate da un docente di lingua francese, a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

I candidati originari della Valle d'Aosta hanno facoltà di sostenere la prova in lingua francese.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Aosta.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangono soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 301

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Aosta

Il sottoscritto . . . . nato il . . . .
a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . .
c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Dichiara di voler sostenere la prova in lingua francese.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6119)

Concorso speciale per esami, a diciotto posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a diciotto posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Venezia devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Venezia.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli

preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 306

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Venezia

Il sottoscritto . . . . nato il . . . .
a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . .
c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a diciotto posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6120)

Concorso speciale per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 ed il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia, emanato in attuazione della menzionata legge;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412:

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Trento devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per tutti coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese succes-

sivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo, quarto e settimo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova di esame ha la durata di 60 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova di esame del concorso avrà luogo in Trento.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1985 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto

1975, n. 397 o del comiato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato nè altri contrassegni.

Scaduto il termine di 60 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte, i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 305

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

All'Intendenza di finanza di Trento

Il sottoscritto . . . . nato il. . . . .
a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . .
c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data. . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di. . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina. . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della provincia.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6121)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651213/15) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411230852570)

L. 2.000